



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984
435111 CF80011710789 CMCSIC85400E
e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it
sito web www.iccasalidelmanco2.edu.it

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori

SEZIONE A SCUOLA DELL'INFANZIA

TRENTA CENTRO

Alla DSGA
Agli Atti/sito web

CIRCOLARE 100

**OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITA' DI GESTIONE CASO DI POSITIVITA' SEZIONE A SCUOLA DELL'INFANZIA
TRENTA CENTRO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

RICHIAMATA la propria Circolare n. 81: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO ALLA LUCE DEL DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

PRESO ATTO della presenza di un caso di positività nella *SEZIONE A SCUOLA TRENTA CENTRO*;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo anche nella condizione di emergenza sanitaria

COMUNICA

Che in base al DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 citato in premessa, vengono disposte le seguenti misure:

SCUOLA DELL'INFANZIA

FINO A QUATTRO CASI di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per **tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

CON CINQUE O PIÙ CASI di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di cinque giorni;

RIAMMISSIONE DOPO QUARANTENA

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA

L'eventuale sospensione delle attività scolastiche in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **NON è considerato il personale educativo e scolastico.**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)